



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/509/RS

Roma, 10 marzo 2003

Agli Ispettorati Regionali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
Servizio I.A.R.  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

OGGETTO: D.Lgs.334/99 – Depositi di benzina e gasolio

Giungono a questa Amministrazione quesiti in ordine all'assoggettabilità dei depositi di benzina e gasolio al D.Lgs.334/99.

Si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti.

### A) DEPOSITI DI BENZINE

La premessa all'elenco riportato nell' Allegato I, Parte 1, del D.Lgs.334/99 stabilisce che "se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1".

Nel caso della benzina, sostanza specificata nell'elenco di cui sopra, le quantità limite risultano essere: 5.000 t, ai fini dell'applicazione degli artt.6 e 7; 50.000 t, ai fini dell'applicazione dell'art.8.

### B) DEPOSITI DI GASOLI

Nella nota 1 della Parte 2 del predetto Allegato I, viene chiarito che per le sostanze e preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, si applicano i valori limite più bassi.

I gasoli, qualora nella relativa scheda di sicurezza siano indicate le frasi di rischio R51 e R53, rientrano, oltre che nella categoria 6, nella categoria 9ii) dell'allegato I, Parte 2 del D.Lgs.334/99.

Pertanto, in tale caso, si applicano le quantità limite di quest'ultima, e cioè: 500 t, ai fini dell'applicazione degli artt.6 e 7; 2.000 t, ai fini dell'applicazione dell'art.8.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
ISPETTORE GENERALE CAPO CNVVF  
(Dott.Ing.Alberto d'ERRICO)